



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato **Ministero**) con sede in Roma, via Fornovo n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

E

La Regione **CAMPANIA** (di seguito denominata **Regione**) con sede in Napoli, Via Santa Lucia 81, cap. 80132 (C.F. 800.119.906.39) rappresentata dalla dott.ssa Rosanna Romano in qualità di Direttore della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;

VISTI

-
la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;

-
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;

- in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell'autonomia

personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti, Reg. 14, fg. 260, che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co.5, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;

- in particolare, la linea di azione n. 3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte in materia di "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";

- infine, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATO CHE

- in data 7 maggio 2014 è stato sottoscritto il decreto interministeriale di riparto per le non autosufficienze relativo all'annualità 2014, successivamente registrato presso la Corte dei Conti in data 7 agosto 2014. Fg.3261;
- l'art. 6 del suddetto decreto interministeriale in base al quale a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000,00 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*";
- conseguentemente, in data 21 ottobre 2014 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto direttoriale n. 182/2014;
- il successivo decreto direttoriale n. 289 del 3 dicembre 2014 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate Linee Guida del 21 ottobre e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'art. 2, co. 1, del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di Euro 9.987.721,28, a

- valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la proposta della Regione risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale n. 289 del 3 dicembre 2014 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della Regione corrisponde complessivamente ad euro **958.840,00**;
 - gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

VISTI ANCHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016";
- il decreto 106303 del 27 dicembre 2013 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare la Tabella 04;
- il decreto di cui sopra, che in particolare prevede che, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 01 "Fondo per le non autosufficienze";
- il Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23.01.14 annotato nelle scritture contabili dell'UCB, con presa d'atto n. 423 del 28.01.14, che assegna le risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014;
- VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2014, foglio 4897, con il quale al dott. Raffaele Michele TANGORRA è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

-
infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e durata della protocollo)

1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità così come individuata nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 289 del 3 dicembre 2014 citato in premessa.

2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale - ad eccezione delle spese per lavoro straordinario - locali, beni durevoli etc).

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto richiamato al punto 8 delle Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo.

2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte. In particolare, si richiama il punto 8 delle Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 gg. successivi alla stipula del protocollo di intesa il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di

realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 della Linee Guida del 21 ottobre 2014, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito, così come previsto al punto 9 delle citate Linee Guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

Articolo 4

(Commissione di Valutazione)

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
- c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

Articolo 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro **958.840,00 (novecentocinquantottomilaottocentoquaranta/00)**, così come specificato nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto direttoriale n. 289/2014 citato in premessa.

2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 "Fondo per le non autosufficienze".

4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
- individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti territoriali.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale - ad eccezione delle spese per lavoro straordinario - locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6 *(Modalità di liquidazione)*

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero **n. conto tesoreria codice tesoreria 425, codice conto di tesoreria 0031409** intestato alla Regione, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante **CUP (Codice Unico di Progetto I29D14000900001)** secondo la seguente modalità:

- a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell'avvenuta ricezione dei fondi;
- b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa dettagliata di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima *tranche* di finanziamento; la Regione si impegna, conseguentemente, a trasmettere corrispondente nota di debito;
- c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito e della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione, nonché di una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.

3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7 *(Inadempimenti e penali)*

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

3. La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8 *(Responsabilità)*

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.

2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9 *(Efficacia e modifiche)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegato il dr. Alfredo Ferrante, dirigente della. Div. IV Politiche per le persone con disabilità.

Articolo 10 *(Clausola compromissoria)*

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.

Roma, lì _____

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le
politiche culturali, le pari opportunità e il
tempo libero

IL DIRETTORE
Rosanna Romano